

(N. 2641-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, il 30 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — La seconda guerra mondiale ha provocato distruzioni e rovine immense; solo a distanza di tempo alcune di queste dannose conseguenze vengono segnalate e necessariamente si cerca di rimediarvi talvolta anche limitatamente e ricorrendo a provvedimenti determinati dalla buona volontà delle parti interessate. È questo il caso del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione e che si riferisce all'Accordo per la protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a

Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania il 30 aprile 1952.

Per regolare questa materia esisteva a Berna un Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale al quale avevano aderito quasi tutti i Paesi del mondo. Alla fine della seconda guerra mondiale per iniziativa dell'Ufficio di Berna fu convocata una Conferenza diplomatica tra gli Stati membri della Unione per stipulare una Convenzione internazionale per la reintegrazione dei diritti di

proprietà industriale pregiudicati dalla guerra. La Conferenza si concluse l'8 febbraio 1947 a Neuchâtel e gli Stati partecipanti si impegnarono di estendere e promulgare nei singoli Paesi le deliberazioni fissate nell'Accordo stesso.

Nel nostro Paese la deliberazione venne presa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato il 5 settembre 1946 col quale precisamente si dispone la reitegrazione dei diritti di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato di guerra; successivamente con altre disposizioni questi provvedimenti vennero reintegrati. Ma la materia era complessa, difficile e perciò si rendevano necessarie dilazioni ai termini stabiliti nell'Accordo Neuchâtel e nel frattempo l'Italia stipulava il 29 maggio 1948 un accordo con la Francia per la regolarizzazione di tutta la materia inerente alla proprietà industriale.

Più complessa e difficile si presentava la situazione in questa delicata materia nei confronti della Germania. Innanzi tutto l'Ufficio tedesco dei Brevetti di Berlino era stato distrutto dalla guerra e quindi mancavano gli elementi pure per discutere o prendere accordi in questa delicata materia. Si aggiunga poi che la Germania era occupata dalle Autorità Alleate e quindi non aveva potuto partecipare agli Accordi di Neuchâtel e questo naturalmente ritardò la sistemazione dei diritti di proprietà industriale troncati o sospesi durante il periodo bellico.

Solo più tardi il Comando Alleato della Germania Occidentale provvide al riconoscimento

e alla restaurazione nella Repubblica Federale di Germania dei diritti di proprietà industriale pertinenti a Nazioni o a cittadini stranieri. Questo provvedimento di notevole importanza rendeva possibile il deposito nella Repubblica federale tedesca delle domande di riconoscimento di brevetti di disegni e di marchi di fabbrica già riconosciuti in altri Paesi; per il riconoscimento e l'equipollenza in Germania fu concesso il termine del 30 ottobre 1950.

Nei confronti dell'Italia sorsero in un primo tempo notevoli difficoltà che danneggiavano gli interessi dell'industria e degli inventori italiani ma poi dopo trattative accurate e reciprocamente amichevoli si poté giungere ad una conclusione bilaterale che poneva l'Italia e i cittadini italiani nelle stesse condizioni degli altri Paesi che avevano già concordato questa materia colla Germania. L'Accordo firmato e concluso a Roma il 30 aprile 1952 viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione.

Trattasi sostanzialmente di otto articoli che regolano la complessa materia della protezione dei diritti di proprietà industriale; dalla semplice lettura di questi articoli se ne comprende la necessità e l'urgenza, per cui vi proponiamo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge riferentesi a questo Accordo internazionale, che servirà a rendere sempre migliori i rapporti commerciali ed industriali con la Germania, nel reciproco interesse dei due Paesi.

GALLETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

## Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.